Art. 32 Contratti conclusi con consumatori

1 In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente:

a. per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti;

b. per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto.

2 Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall'altra parte nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.
